



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0263/38 - SG.34 - PAO.

Roma, 19 aprile 2021

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Emergenza sanitaria - proroga straordinaria termini per fruizione congedo ordinario.

Appare opportuno, nell'interesse dell'apparato sicurezza, al fine di assicurare la continuazione del servizio di istituto durante l'emergenza covid, salvaguardando altresì l'interesse costituzionalmente garantito del diritto alle ferie per tutto il personale impiegato, voler valutare l'attuazione del disposto di cui all'art. 259 comma 6 D.Lgs n. 34 del 2020.

La suddetta norma stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID non abbiano reso possibile al personale delle Forze di Polizia la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, **la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.**

Ebbene, in virtù di quanto precisato dall'art. 9 del D.P.R. n. 39 del 2018, a mente del quale *"qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza"* in combinato disposto con la predetta normativa di cui al D.Lgs n. 34 del 2020, emerge la doverosa sommatoria dei periodi di fruizione dei congedi.

Tale approccio è stato tra l'altro adottato anche da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, consentendo di fatto di sommare ai 18 mesi previsti dal D.P.R. n. 39 del 2018 anche i 12 mesi previsti dal D.Lgs n. 34 del 2020, di tal che - a titolo esemplificativo - il residuo dei congedi del 2020 potrà essere utilizzato fino a giugno 2023.

Per tali ragioni, attesa la natura ampliativa e di favore della norma, che sarebbe vanificata in caso di differente interpretazione sistematica, si invita il Dipartimento di P.S. a voler vagliare quanto rappresentato da questa O.S., anche al fine della diramazione di una comunicazione chiarificatrice sul punto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

-Stefano PAOLONI -